



# Statuto

*Marzo 2022*

## Indice degli articoli

SEZIONE I .....	1
Articolo 1 .....	1
Articolo 2 .....	1
Articolo 3 .....	1
Articolo 4 .....	1
Articolo 5 .....	1
SEZIONE II .....	2
Articolo 6 .....	2
Articolo 7 .....	3
Articolo 8 .....	4
SEZIONE III .....	5
Articolo 9 .....	5
Articolo 10 .....	5
Articolo 11 .....	7
Articolo 12 .....	7
Articolo 13 .....	7
Articolo 14 .....	10
Articolo 15 .....	11
SEZIONE IV .....	12
Articolo 16 .....	12
Articolo 17 .....	13
SEZIONE V .....	13
Articolo 18 .....	13
Articolo 19 .....	13
Articolo 20 .....	13
Articolo 21 .....	13

## SEZIONE I

### Costituzione, denominazione, sede, durata, scopi e attività

#### Articolo 1

##### Costituzione e denominazione

- 1.1 È costituita l'Associazione, senza fini di lucro, denominata "MOTUS-E" (di seguito "Associazione").

#### Articolo 2

##### Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede legale in Roma in Via Salaria 292
- 2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie.

#### Articolo 3

##### Durata

- 3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Articolo 4

##### Scopi

- 4.1 L'Associazione ha la missione di contribuire ad accelerare la transizione dell'Italia verso modelli di sviluppo sostenibili, promuovendo la mobilità elettrica e divulgandone i benefici connessi alla tutela ambientale e le ricadute sociali ed economiche.

#### Articolo 5

##### Aree di attività

- 5.1 Per raggiungere i suddetti scopi, l'Associazione si impegna a:
- creare una piattaforma autorevole e neutrale di dialogo tra tutti i soggetti coinvolti per favorire lo scambio e condivisione di best practices, il market intelligence, e condizioni macroeconomiche di mercato, e l'evoluzione della conoscenza;
  - valorizzare le ricadute socio-economiche dell'e-mobility in Italia in termini di creazione di valore condiviso, crescita economica e sviluppo della filiera industriale del Paese, sia nei settori industriali direttamente coinvolti che nell'indotto (veicoli, componentistica, infrastrutture di ricarica, rete elettrica, riutilizzo delle batterie ed economia circolare);
  - rappresentare e tutelare gli interessi degli associati presso gli stakeholder istituzionali e l'opinione pubblica;
  - elaborare proposte da sottoporre ai decision-makers per promuovere l'adozione di policy

e misure legislative che facilitino la diffusione e l'utilizzo di veicoli elettrici nel trasporto privato, pubblico e condiviso;

- presidiare il settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica e valutarne gli impatti sull'e-mobility;
- realizzare campagne e iniziative mirate di formazione ed informazione, nonché condurre studi e ricerche per la divulgazione della mobilità elettrica ed il rafforzamento della consapevolezza dei suoi benefici presso l'opinione pubblica;
- diffondere la conoscenza sul proprio operato attraverso attività dedicate di comunicazione e l'organizzazione di seminari, conferenze ed eventi, al fine di assicurare agli associati adeguate opportunità di visibilità, confronto e sviluppo di networking.

5.2 Per il conseguimento delle finalità, l'Associazione potrà porre in essere tutte le attività necessarie sia dirette che strumentali o connesse, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione a bandi per l'accesso a finanziamenti internazionali, la prestazione di garanzie reali e/o personali per le proprie obbligazioni e quanto altro collegato allo scopo sociale. L'Associazione potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre associazioni o organismi che svolgono attività in settori connessi o strumentali o che abbiano attinenza con l'attività svolta dalla medesima Associazione.

## SEZIONE II

### Modalità di associazione e partnership

#### Articolo 6

##### Soci

6.1 I Soci si distinguono in:

- Soci sostenitori;
- Soci ordinari.

6.2 I Soci Sostenitori sono coloro che, per i contributi finanziari prestati e per le attività compiute in favore dell'Associazione, ne sostengono in modo rilevante e significativo l'attività e la crescita. Essi sono tenuti a versare all'Associazione una contribuzione annua specifica nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

6.3 I Soci Ordinari sono coloro che, per i contributi finanziari prestati e per le attività compiute in favore dell'Associazione, ne sostengono l'attività e la crescita. Essi sono tenuti a versare

all'Associazione un contributo annuo specifico nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

6.4 I Soci sostenitori e i Soci ordinari sono soggetti diversi da persone fisiche appartenenti al mondo industriale e dei servizi che svolgono attività in settori afferenti a quello dell'Associazione.

Essi sono classificati, a cura del Consiglio Direttivo e secondo le modalità espresse nel Regolamento, in settori di riferimento in relazione alle rispettive attività di produzione o commerciali, denominati Cluster, così definiti:

- a) Vehicles;
- b) Charging Operators;
- c) Infrastructures & Components;
- d) Services.

6.5 Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità presentati dai soggetti che fanno richiesta di adesione secondo quanto stabilito al successivo punto 6.6.

6.6 I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

- offrire in Italia almeno un prodotto o servizio relativo a veicoli 100% elettrici o averne presentato ufficialmente un piano industriale da realizzare entro 12 mesi dalla richiesta di ammissione;
- entità giuridica stabilita o riconosciuta in Italia.

6.7 Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si impegna a garantire parità di trattamento tra le categorie di Soci.

## Articolo 7

### Diritti e doveri dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari

7.1 I Soci sostenitori e Soci ordinari hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto se sono in regola con il pagamento delle quote associative;
- ricoprire cariche sociali secondo le modalità previste al successivo art. 13;
- prendere parte a riunioni, convegni, congressi e altre manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- promuovere studi e progetti afferenti agli scopi sociali.

7.2 L'ammissione a Socio sostenitore e Socio ordinario comporta l'accettazione dei seguenti obblighi:

- osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli Organi statutari;
- impegno al versamento delle quote associative per l'importo e le scadenze definiti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- impegno a contribuire attivamente alla realizzazione delle attività dell'Associazione e a disseminarne i risultati presso stakeholders istituzionali ed opinione pubblica;
- Impegno a pubblicizzare l'adesione all'Associazione attraverso i canali che si ritengono più opportuni e promuovere campagne di comunicazione ed iniziative che valorizzino l'operato dell'Associazione;
- mantenere la riservatezza circa i risultati degli studi e l'elaborazione di progetti, prima della pubblicazione ufficiale.

7.3 La qualità di Socio sostenitore e Socio ordinario si perde per:

- recesso;
- morosità dovuta al mancato pagamento per una annualità del contributo associativo;
- esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci.

7.4 Le modalità di recesso, di accertamento della morosità e di esclusione per gravi motivi del Socio sono definite nel Regolamento Interno.

7.5 L'eventuale riammissione di un socio precedentemente escluso per i motivi di cui all'articolo 7.3 che ne fa richiesta dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.

## Articolo 8

### Partner esterni

8.1 L'Associazione può avvalersi, per il conseguimento indicato nella missione di cui all'art. 5, di Partner esterni. I partner possono essere persone fisiche o giuridiche appartenenti al mondo accademico, dell'informazione e dell'associazionismo che svolgono attività in settoriafferenti e strumentali a quello dell'Associazione.

8.2 Il rapporto con i Partner esterni viene disciplinato con apposito accordo individuale che regola gli scambi di informazione, dati e documenti e l'eventuale coinvolgimento ai tavoli di lavoro e alle attività associative nei quali possono essere invitati a partecipare.

### SEZIONE III

#### Organi dell'Associazione e loro funzionamento

##### Articolo 9

###### Organi dell'Associazione

9.1 Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente ed i Vicepresidenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- Organo di controllo e revisione.

##### Articolo 10

###### Assemblea dei Soci

10.1 Partecipano all'Assemblea dei Soci con diritto di voto i Soci sostenitori e i Soci ordinari.

10.2 Ciascun Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per socio partecipante.

10.3 Il Segretario Generale e l'Organo di controllo e revisione assistono alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

10.4 L'Assemblea dei Soci si tiene di regola presso la sede dell'Associazione o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

10.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, la deliberazione è valida se assunta a maggioranza dei voti, indipendentemente dal numero dei Soci presenti aventi diritto di voto.

10.6 Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto sono necessari la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti. Nel caso in cui la modifica riguardi i diritti e gli obblighi dei soci sostenitori ed ordinari, inclusa la rappresentanza nel Consiglio Direttivo, è richiesto anche il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto della categoria interessata dalla modifica.

10.7 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. La medesima

maggioranza è richiesta anche per le operazioni straordinarie previste dall'art 42 *bis* c.c. (trasformazione, fusione, scissione).

10.8 È compito dell'Assemblea, in seduta ordinaria:

- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i membri dell'Organo di controllo e revisione;
- deliberare sull'esclusione dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari;
- deliberare su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno e sottoposto dal Consiglio Direttivo.

10.9 L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo e/o rendiconto di gestione, quest'ultimo accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e revisione.

10.10 È compito dell'Assemblea in seduta straordinaria deliberare:

- sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo secondo quanto previsto dall' 19;
- sull'esclusione dei Soci sostenitori, dei Soci ordinari per gravi motivi.

10.11 L'Assemblea è convocata per iniziativa del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

10.12 La convocazione dell'Assemblea avviene con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, che deve essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta o almeno cinque giorni se la convocazione avviene in via d'urgenza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Le sedute possono svolgersi anche per audio/videoconferenza secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Interno.

10.13 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da un **Vice p r e s i d e n t e**, oppure, in assenza anche di questi, da altra



persona designata dall'Assemblea.

## Articolo 11

### Presidente

- 11.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, per un mandato di due anni ed è rieleggibile.
- 11.2 Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione, nonché la firma sociale;
  - convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e formula l'ordine del giorno delle riunioni dei due predetti organi;
  - sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - cura le relazioni istituzionali e nell'ambito del piano di comunicazione approvato dal Consiglio Direttivo e coordina, con il supporto del Segretario Generale, le attività di comunicazione;
  - può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, al vice-Presidente o al Segretario Generale;
  - esercita le funzioni che sono eventualmente delegate al Presidente da parte dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attuandone le rispettive deliberazioni.

## Articolo 12

### Vicepresidenti

- 12.1 I Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri fino a un massimo di tre componenti. I Vicepresidenti hanno funzione di sostituti del Presidente, nei casi specifici indicati nell'articolo 12 e nell'articolo 15.15, o di delegati dal Presidente per compiti precisi indicati dal Presidente come da articolo 13.2.

## Articolo 13

### Consiglio Direttivo

- 13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione.
- 13.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti, tra cui il Presidente, deliberato dall'Assemblea prima delle votazioni per la nomina tra un minimo di 4 e un massimo di 12, appartenenti alla categoria dei Soci Sostenitori ed a quella dei Soci Ordinari,

nella proporzione deliberata dall'Assemblea sulla base del rapporto tra le rispettive contribuzioni unitarie fissate per lo stesso anno. Qualora si rendesse necessario adeguare il numero di componenti alla proporzione fissata dall'Assemblea, si procederà con arrotondamento per eccesso.

- 13.3 Ciascun Cluster di appartenenza non potrà essere rappresentato da più di un terzo del numero totale degli eletti nel Consiglio Direttivo.
- 13.4 Per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ciascun socio può comunicare al Consiglio Direttivo uscente, prima dell'apertura della riunione dell'Assemblea, la propria candidatura, indicando la categoria e il Cluster di appartenenza, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all'Assemblea prima delle votazioni, con l'indicazione della categoria e del Cluster di appartenenza del candidato.
- 13.5 Per ogni candidato dovrà essere indicato il rappresentante permanente del soggetto stesso, il quale dovrà esprimere la propria accettazione.
- 13.6 Ciascun socio potrà esprimere il voto per più candidati nel numero massimo dei membri del Consiglio Direttivo da nominare. All'esito della votazione, che avverrà a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal Regolamento, deliberato dall'Assemblea, risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nei limiti del numero spettante rispettivamente ai Soci sostenitori ed ai soci Ordinari sempre rispettando i limiti di rappresentatività dei Cluster indicati nell'articolo 13.3.
- 13.7 Al fine della individuazione degli eletti i voti ricevuti da ciascun candidato saranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che per le rispettive categorie avranno ottenuto il miglior quoziente fino ad esaurimento del numero di membri da nominare. Dovranno tuttavia essere eletti almeno un membro per ciascun Cluster.
- 13.8 In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio fra i candidati in *ex aequo*.
- 13.9 Nel caso in cui non dovessero esserci candidati sufficienti di una categoria o di un Cluster in relazione ai posti agli stessi riservati, si procede con la nomina dei candidati appartenenti all'altra categoria o Cluster secondo l'ordine decrescente del maggior numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio come previsto dall'art. 13.8.
- 13.10 Le modalità di votazione e scrutinio sono disciplinate nel Regolamento interno.

- 13.11 Il Consiglio Direttivo è nominato per un periodo di due anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.
- 13.12 I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
- 13.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri provvedono a sostituirli per cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza da parte dei membri rimasti in carica per nominare il nuovo Consiglio. Il socio avrà facoltà di revocare il proprio rappresentante permanente dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con la contestuale indicazione del nuovo rappresentante permanente e della relativa accettazione. Analoga indicazione dovrà essere effettuata dal Socio nel caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo, del proprio rappresentante permanente.
- 13.14 Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni relative alla gestione dell'Associazione. Tra le altre funzioni il Consiglio Direttivo:
- nomina il Presidente, i Vicepresidenti (determinandone il numero nei limiti di cui all'art. 12), il Segretario Generale;
  - delibera il Regolamento Interno e le successive modifiche o integrazioni;
  - delibera sulle strategie di azione dell'Associazione in ordine al raggiungimento degli scopi sociali e, in tale ambito, elabora ed approva il piano di lavoro, il piano di finanziamento/investimento e il piano di comunicazione;
  - assume tutti i provvedimenti di gestione e di sviluppo dell'Associazione;
  - esercita il controllo sulle attività dell'Associazione;
  - cura l'assetto amministrativo dell'Associazione e ne gestisce il patrimonio;
  - può individuare e proporre delle materie da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea;
  - predisporre i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
  - approva le richieste di ingresso dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari, valuta le richieste di riammissione di soci precedentemente esclusi per i motivi di cui all'articolo 7.3;
  - determina, entro il 20 settembre di ciascun anno, l'ammontare del contributo annuale per i Soci sostenitori e per i Soci ordinari;
  - determina il compenso annuale per il Segretario Generale;
  - definisce la struttura organizzativa dell'Associazione;
  - coinvolge i Soci e i Partner Esterni in iniziative inerenti lo scopo sociale chiedendone il

- contributo in termini operativi;
- sottopone all'Assemblea l'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione.
- 13.15 Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale.
- 13.16 Il Consiglio Direttivo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, un Vicepresidente lo giudichino necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo e Revisione.
- 13.17 La convocazione deve avvenire tramite un mezzo che dia prova di avvenuto ricevimento e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere comunicato a ciascun membro del Consiglio Direttivo e a ciascun membro del Collegio dei Revisori con un preavviso di almeno cinque giorni prima del giorno della riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno cinque membri.
- 13.18 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi a mezzo di sistemi di audio/videoconferenza, secondo le modalità previste nel Regolamento Interno.
- 13.19 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche dei Vicepresidenti, dal Segretario Generale.
- 13.20 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 13.21 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano da appositi verbali redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

## Articolo 14

### Segretario Generale

- 14.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina anche l'emolumento annuo. La durata della carica di Segretario Generale coincide con la durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Segretario Generale è rieleggibile.

14.2 Il Segretario Generale svolge le seguenti funzioni:

- esprime pareri in merito alle azioni da intraprendere ai fini del conseguimento degli scopi sociali;
- è responsabile dell'organizzazione e funzionamento dell'Associazione e ne coordina gli uffici e le attività nell'ambito degli indirizzi generali forniti dal Consiglio Direttivo;
- è responsabile della gestione del personale;
- coadiuva il Presidente nelle attività di comunicazione dell'Associazione;
- su espressa indicazione del Presidente, o nelle altre ipotesi indicate all'art. 10.11, procede alla convocazione dell'Assemblea ed alle relative formalità;
- assiste il Presidente nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni;
- ha la rappresentanza esterna dell'Associazione in relazione ai compiti allo stesso attribuiti.

14.3 Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di uno o più Gruppi di lavoro.

14.4 Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento delle attività dell'Associazione e sul conseguimento degli scopi sociali.

14.5 Ha diritto ad un emolumento annuo e al rimborso delle spese sostenute relative all'attività dell'Associazione.

## Articolo 15

### Organo di controllo e revisione

15.1 L'Organo di controllo e di revisione è monocratico ed è nominato dall'Assemblea dei Soci.

15.2 L'Organo di Controllo e di revisione è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del Codice civile, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

15.3 L'Organo di controllo e di revisione:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle

quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

15.4 L'organo di controllo e di revisione esercita anche la revisione legale dei conti.

## SEZIONE IV

### Gestione patrimoniale e finanziaria

#### Articolo 16

##### Patrimonio sociale

16.1 Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.

16.2 Il patrimonio sociale è costituito da:

- contributi dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- eccedenze annuali di bilancio e/o dei rendiconti di gestione;
- altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di associati o di terzi;
- contributi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
- ogni altro contributo che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

16.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

16.4 In ogni momento il patrimonio sociale deve essere adeguato al perseguimento degli scopi dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

16.5 I Soci non hanno diritto di ripetere le quote versate.

16.6 La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

16.7 Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può partecipare a bandi per accedere a finanziamenti pubblici o, in forma di sponsorizzazione, a contributi privati.

#### Articolo 17

##### Esercizio finanziario

- 17.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
- 17.2 Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno per la successiva approvazione nei termini previsti dal precedente Art. 12.9 da parte dell'Assemblea.

## SEZIONE V

### Norme finali

#### Articolo 18

##### Gratuità delle cariche sociali

- 18.1 Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella di Segretario Generale, sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

#### Articolo 19

##### Scioglimento dell'Associazione

- 19.1 Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
- 19.2 L'Assemblea, accertata la causa di scioglimento, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dall'Assemblea ad un altro Ente che abbia finalità istituzionali analoghe a quelle dell'Associazione o di pubblica utilità e non abbia fini di lucro. In caso di mancanza di delibera sulla devoluzione da parte dell'Assemblea, si applica l'art. 31 del Codice civile.

#### Articolo 20

##### Statuto e Regolamento

- 20.1 L'Associazione è regolata dal presente Statuto Sociale e dal Regolamento Interno. Il Regolamento Interno è predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 21

##### Rinvio a norme generali

- 21.1 Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.